

COMUNE DI BARGE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 30 giugno 2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 19 maggio 2005

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto e applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 Vigilanza
- Articolo 6 Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELLA CONVIVENZA CIVILE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 7 Comportamenti vietati
- Articolo 8 Altre attività vietate
- Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10 Rifiuti
- Articolo 11 Uso di prodotti fitosanitari
- Articolo 12 Sgombero neve

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 13 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 14 Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione
- Articolo 15 Tende su facciate di edifici
- Articolo 16 Luminarie natalizie
- Articolo 17 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Articolo 18 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 19 Divieti
- Articolo 20 Disposizioni sul verde privato
- Articolo 21 Piantagioni (distanze)

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Articolo 22 Disposizioni generali
- Articolo 23 Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Articolo 24 Occupazioni temporanee e/o occasionali
- Articolo 25 Occupazioni con autocaravan
- Articolo 26 Mestieri girovaghi

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

SEZIONE I – DELLA PROPRIETÀ RURALE E DEI PASCOLI

- Articolo 27 La proprietà fondiaria
- Articolo 28 Ingresso abusivo nel fondo altrui
- Articolo 29 Pascolo su beni demaniali
- Articolo 30 Pascolo su fondi privati
- Articolo 31 Spostamenti armenti e greggi
- Articolo 32 Igiene per ricoveri di animali domestici
- Articolo 33 Malattie infettive e diffuse degli animali
- Articolo 34 Obblighi, divieti e tutela della incolumità pubblica

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 35 Disposizioni generali
- Articolo 36 Lavoro notturno
- Articolo 37 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 38 Circoli privati
- Articolo 39 Abitazioni private
- Articolo 40 Strumenti musicali
- Articolo 41 Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 42 Apparecchi sonori a bordo di veicoli
- Articolo 43 Schiamazzi
- Articolo 44 Campane

TITOLO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 45 Tutela degli animali domestici
- Articolo 46 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 47 Animali molesti
- Articolo 48 Mantenimento e conduzione dei cani
- Articolo 49 Accalappiamento cani vaganti e/o randagi e loro custodia
- Articolo 50 Cani da pastore
- Articolo 51 Animali liberi
- Articolo 52 Randagismo felino
- Articolo 53 Colombi in paese
- Articolo 54 Derattizzazione
- Articolo 55 Soppressione degli animali da affezione
- Articolo 56 Volontariato

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 57 Servizi igienici

Articolo 58 Amministrazione degli stabili

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59 Abrogazioni

Articolo 60 Norma di salvaguardia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Barge, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente urbano e rurale.

Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1) Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità della convivenza civile;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) disposizioni di polizia rurale;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale e di Stato, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 3 - Definizioni

1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano e rurale tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

4) Per imprenditore agricolo si intende chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'art. 2135 C.C.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

- 1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta al Sindaco, con istanza in regola con la legge sul bollo.
- 2) L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Art. 5 - Vigilanza

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli operatori di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 - Sanzioni

- 1) Alla contestazione delle violazioni alle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento.
- 2) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 3) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 4) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
- 5) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 6) Non è ammesso il pagamento delle sanzioni direttamente a mani dell'organo accertatore.

7) Ai sensi dell'art. 7 bis D. L.gs. 267/2000, la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 si applica anche alle violazioni delle Ordinanze sindacali.

8) Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni accessorie di cui all'art 13 e 20 della L. 689/81.

9) Salvo valutazione di casi particolari, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, il Responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. 267/2000 competente ai provvedimenti amministrativi ex L. 689/81, in sede di ordinanza ingiunzione individua la somma per la definizione della violazione nel doppio dell'importo originariamente previsto in misura ridotta.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELLA CONVIVENZA CIVILE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

1) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

2) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

3) *rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;*

4) *rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;*

5) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

6) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

7) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito. *Sul suolo di marciapiedi e portici, sotto tettoie e ala comunale è vietato qualora costituiscano un impedimento o un danno per l'uso consueto (transito, mercato, manifestazioni pubbliche ecc.);*

8) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 12 *reso noto mediante apposita segnaletica*, se non diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco;

9) lanciare volantini pubblicitari sul suolo pubblico o di uso pubblico;

10) nelle aree di proprietà comunale non destinate all'uso pubblico è vietato sostare con veicoli non autorizzati o depositare qualsiasi oggetto anche temporaneamente;

11) compiere presso fontane pubbliche, corsi d'acqua o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di veicoli o altro;

12) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

13) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

14) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

15) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

16) occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

17) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, sputare nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

18) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nel centro abitato accendere fuochi per abbruciamento di sterpaglie o materiali vari;

19) in luogo pubblico tirare palle di neve o ghiaccio, sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni o di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare, **qualora arrechino danno o disturbo**;

20) in luogo pubblico i fanciulli d'età inferiore a 6 anni, devono sempre essere accompagnati e custoditi;

21) circolare con veicoli su aree pubbliche non destinate al transito e alla sosta;

22) **sul suolo pubblico e su edifici di proprietà comunale** collocare addobbi, festoni, lumi e simili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17;

23) esporre e trasportare ferri taglienti, vetri ed oggetti pericolosi senza le necessarie cautele, usare filo spinato o altri materiali pericolosi fatte salve le preesistenze, lungo le aree pubbliche o ad uso pubblico per le recinzioni;

24) compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possono arrecare pericolo;

25) **in tutto il territorio comunale, in prossimità di abitazioni**, fare schiamazzi, rumori molesti anche con motoveicoli o veicoli, tali da recare fastidio alla gente;

26) tenere comportamenti incivili (**proferire apprezzamenti scortesi, insulti, giudizi sprezzanti**) nei confronti di:

a) **soggetti svantaggiati (visibilmente impossibilitati a difendersi per difficoltà fisiche o mentali o per non conoscenza della lingua italiana);**

b) organi di Polizia;

c) dipendenti ed amministratori comunali.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2) 13)	Euro 75,00	Euro 500,00	Euro 150,00
c. 4) 5) 6) 16) 19) 23) 24) 26)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00
c. 3) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 15) 17) 18) 20) 21) 22) 25)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

c. 14)

Codice della Strada - D. L.gs 22/97 e D. L.gs 152/99

Art. 8 - Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1) ammassare sul suolo pubblico, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

2) utilizzare balconi o terrazzi prospicienti sulle pubbliche vie come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- 3) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- 4) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada;
- 5) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- 6) sulla pubblica via stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, **fatto salvo che non sia visibile;**
- 7) nel centro abitato è vietato tenere porcili, conigliere, allevamenti di pollami e altri animali.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2) 7)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00
c. 4) 5) 6)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

c. 3) art. 675 C.P.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 3) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia e rimozione della neve dal tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 5) Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, i proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 6) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 7) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 8) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 9) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

10) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 7) 8) 9)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00
c. 2) 3) 4)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00
c. 10)	Codice della Strada		

Art. 10 - Rifiuti

1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2) Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare rifiuti all'esterno dei contenitori stessi.

3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi , che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7) E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 3)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00
c. 2)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00
c. 4)	Euro 75,00	Euro 500,00	Euro 150,00
c. 5) 6)	D. Lgs 22/97		
c. 7)	Codice della strada		

Art. 11 - Uso di prodotti fitosanitari

1) L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.

2) Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione del settore.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

Art. 12 - Sgombero neve

1) Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche sono obbligatori e debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5) È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2) 3) 5) 6)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00
c. 4)	Euro 40,00	Euro 500,00	Euro 80,00

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1) A salvaguardia dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate *e/o aree circostanti* prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, *ordine e decoro*, effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e/o di coloritura.

2) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il responsabile del servizio, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3) Il presente articolo si applica altresì agli edifici ed alle strutture relative agli esercizi commerciali, artigianali, industriali ed alle aziende agricole.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2)	Euro 75,00	Euro 500,00	Euro 150,00

Art. 14 - Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

È vietato, nell'interno di negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, scomode o moleste per gli altri:

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 14	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

Art. 15 - Tende su facciate di edifici

- 1) Fatte salve le situazioni preesistenti e divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
- 2) La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
- 3) La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non e', comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
- 4) In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
- 5) Il responsabile del servizio con propria ordinanza può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) - previa diffida a rimuovere le tende -	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00
c. 3)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

Articolo 16 - Luminarie natalizie

- 1) Fatte salve le iniziative dell'Amministrazione è soggetta a semplice comunicazione da presentarsi dai privati interessati almeno 10 giorni prima, la collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 25 novembre al 10 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alla festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) L'illuminazione non deve creare abbagliamento o disturbo alla circolazione stradale e non deve essere simile alla segnaletica luminosa prevista dal Codice della strada.
- 3) La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici.
- 4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2) 3)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

Articolo 17 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni in occasione di cerimonie religiose, civili e militari, fatte salve le disposizioni per le decorazioni luminose.

2) È libera l'esposizione di bandiere sulle case private ancorché prospicienti su vie e piazze pubbliche.

Articolo 18 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1) Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2) Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3) Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4) Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5) Per l'installazione valgono le seguenti norme:

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate, fatto salvo quanto al successivo comma c;

b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;

c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;

e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;

f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;

g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;

h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;

i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;

l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;

m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;

n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);

o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;

- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
- 6) Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale dovranno essere rimossi ~~anche prima dei ventiquattro mesi~~, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- b) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- c) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 18	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 19 - Divieti

- 1) Nei parchi, nelle aree pedonali del centro abitato e collinari, nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
- a) addentrarsi nelle aree non soggette a pulizia e protezione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate al transito dei veicoli;
- d) danneggiare, asportare la vegetazione e calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del responsabile del servizio.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1), lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
- 3) Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Lettere a) b) d) e)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00
Lettera c)	Euro 40,00	Euro 500,00	Euro 80,00

Art. 20 - Disposizioni sul verde privato

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9), del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 20	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

Art. 21 - Piantagioni (distanze)

1) Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892,893,894,895 e 896 del C.C..

2) Nelle aree agricole, come definite dal P.R.G.C., in applicazione della facoltà concessa dall'art. 892 C.C., si applicano le seguenti regole:

a) La maggior distanza da osservare nel piantamento di alberi di alto fusto è stabilita in metri 25 dal confine di altre proprietà per i terreni ubicati in zona di pianura ed in metri 8 per i terreni ubicati in zona montana, come definiti dalla L.R. 2 Luglio 1999 n° 16.

b) Per i medesimi alberi di alto fusto si osserva la distanza di metri 40 dai muri perimetrali di fabbricati di civile abitazione e fabbricati rurali di terzi, regolarmente censiti a catasto, ubicati in zona di pianura e di metri 20 per quelli ubicati in zona montana.

c) Per gli alberi di basso fusto si prescrive che i rami siano tagliati ogniqualvolta la loro altezza, sommata a quella del fusto, superi i metri 5.

d) Per piantagione a vivaio, alberi da frutto e vigneti si osserva la distanza di metri 4 dal confine di terzi; le piantine di pioppo costituenti il vivaio dovranno comunque essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora; le piantine di resinose dovranno essere rimosse allorché avranno raggiunte l'altezza di metri tre.

3) Sono fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano distanze diverse da quelle sopra stabilite. In caso di piantagioni preesistenti si osserva la medesima distanza dal confine osservata dal vicino.

Sanzioni	<i>Minima</i>	Massima	Ridotta
c. 2), lett. c)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 22 - Disposizioni generali

1) Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

2) E' vietato occupare il suolo pubblico ed aree soggette a pubblico passaggio senza apposita autorizzazione.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 2)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

Se la violazione di cui al comma 2) viene commessa a seguito di attività industriale, commerciale, artigianale o agricola:

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 2)	Euro 75,00	Euro 500,00	Euro 150,00

Art. 23 - Specificazioni

1) L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali ed altro può essere concessa davanti ai negozi a favore dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti, salvo diversa autorizzazione.

2) I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori contenuti e sempre puliti.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00
c. 2)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 24 - Occupazioni temporanee e/ occasionali

1) Su tutto il territorio comunale, sulle aree pubbliche e private, per problemi igienico sanitari è vietato stabilirsi anche temporaneamente, per alloggiare, pernottare o per attendere altre necessità abitative, con veicoli o tende;

2) L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per gli insediamenti occasionali che non eccedono le 48 ore non è consentita; si applicano le norme relative all'occupazione abusiva di suolo pubblico, al codice della strada e quanto disposto al comma 4 per le aree sprovviste di servizi igienici e acqua corrente.

3) La concessione di suolo privato per periodi non superiori a 48 ore è subordinata alla presenza di impianti igienico sanitari e allacciamento all'acqua potabile, ***ovvero la disponibilità dei medesimi in abitazione del proprietario del suolo nelle immediate vicinanze.***

4) I soggetti che si stabiliscono anche temporaneamente per alloggiare, pernottare o per attendere altre necessità abitative, con veicoli o tende per problemi di natura igienico sanitaria, saranno invitati immediatamente a sgomberare le aree occupate, in caso di inadempienza si procederà a termini di legge.

5) L'eventuale deposito di immondizie, materie putrescibili su strade, cortili, terreni etc. sarà passibile di contestazione ai sensi del D.L. 22/97.

6) Il campeggio non autorizzato per i periodi eccedenti le 48 ore è punito altresì con una sanzione amministrativa di cui all'art.18 L.R. 31/8/79 n.54, la presente norma non si applica agli spettacoli viaggianti nel periodo di attività autorizzata, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

Art. 25 - Occupazioni con autocaravan

Sulle aree pubbliche attrezzate per gli autocaravan:

a) non è consentito effettuare scarichi diversi da quelli derivati dagli impianti di autocaravan;

b) è fatto obbligo di ripulire l'area di scarico non appena lo stesso viene effettuato;

c) è vietato lavare i veicoli;

d) è vietato stendere panni o qualsiasi altro oggetto;

e) è vietato depositare su tutta l'area qualsiasi tipo materiale;

f) è vietato campeggiare;

g) è vietato accendere fuochi, usare attrezzature per cottura alla brace e similari;

h) è vietato fare uso di apparecchiature sonore, salvo che all'interno delle autocaravan senza che il rumore sia percettibile dall'esterno;

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 25	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

Art. 26 - Mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 26	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

SEZIONE I – DELLA PROPRIETÀ RURALE E DEI PASCOLI

Art. 27 – La proprietà fondiaria

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 – 842 C.C..

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque curati in modo da non lasciare crescere sterpaglie o rovi o arrecare, con il tempo, danno alle proprietà dei vicini.

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura troppo vicina alla strada); devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada, agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti; la ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 27	Euro 75,00	Euro 500,00	Euro 150,00

Art. 28 - Ingresso abusivo nel fondo altrui

E' vietato l'ingresso, senza necessità, nel fondo altrui. Nel caso il fondo sia recintato da un fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano le norme di legge.

Art. 29 - Pascolo su beni demaniali

Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.

E' vietato pascolare il bestiame lungo il ciglio, scarpate, fossi laterali delle strade.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 29	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

Art. 30 - Pascolo su fondi privati

Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.

E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei, e durante il periodo invernale nel caso di mancanza di idoneo riparo (tettoie o simili)

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 30	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

Art. 31 - Spostamento armenti e greggi

I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in Comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare.

In tempo utile trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

Art. 32 - Igiene per ricoveri di animali domestici

Le norme per il mantenimento dell'igiene nelle stalle ed in genere per tutti i ricoveri di animali domestici sono quelle contenute nei Regolamenti di Igiene e Sanità, nonché quelle indicate dalle leggi specifiche in materia di igiene.

Agli animali allevati in gabbie deve essere assicurato lo spazio che garantisca le funzioni fisiologiche ed etologiche dell'animale.

Art. 33 - Malattie infettive e diffuse degli animali

È predisposta autonomamente dalla A.S.L. la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente. Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.

Art. 34 - Obblighi, divieti e tutela dell'incolumità pubblica

1) È vietato accendere fuochi in prossimità dei fienili.

- 2) È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.
- 3) Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.
- 4) Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
- 5) È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.
- 6) L'accensione di fuochi o il bruciare sterpaglie eseguito nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente non deve causare danni, disturbi a terzi e non deve compromettere la visibilità della circolazione stradale.
- 7) I fuochi devono essere sempre custoditi e sorvegliati mediante l'assistenza di una o più persone fino a che non siano spenti.
- 8) È vietato lo stoccaggio di materiale infiammabile in quantità superiore a quella adibita all'uso stagionale con particolare riferimento ai depositi di legna da ardere e combustibili per riscaldamento, è altresì vietato ammassare detto materiale in modo da creare pericolo ai proprietari dei fondi confinanti.
- 9) L'attività di coltivazione e di allevamento non deve costituire pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.
- 10) Lo spandimento liquami e la presenza di concimaie non devono arrecare disturbo o molestia ai confinanti.
- 11) Fatte salve le norme relative al demanio pubblico, gli alvei e le rive dei fiumi, torrenti, rivi e corsi d'acqua in genere devono essere tenuti puliti da rami, rovi e quant'altro possa ostruire o limitare lo scorrimento dell'acqua.
- 12) È proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Sanzioni	<i>Minima</i>	Massima	Ridotta
	c. 2) 3) 5) 6) 7) 12)	Euro 25,00	Euro 500,00
c. 1) 4) 8) 9) 10) 11)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 35 - Disposizioni generali

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) L'Agenzia Regionale per l'Ambiente ed il Territorio (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori e promuove i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3) Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il responsabile del servizio, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4) E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 4)	Euro 75,00	Euro 500,00	Euro 150,00

Art. 36 - Lavoro notturno

1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli e fatte salve esigenze di incolumità e sicurezza pubblica nonché casi di comprovata urgenza, non possono esercitarsi anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.

2) Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del responsabile del servizio, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel c. 1).

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1)	Euro 75,00	Euro 500,00	Euro 150,00

Articolo 37 – Spettacoli e trattenimenti

1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8, fatta salva diversa autorizzazione motivata.

2) Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3) Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00
c. 2)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

Art. 38- Circoli privati

1) Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 37, commi 1) e 2).

Art. 39 - Abitazioni private

1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4) Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2) 3) 4)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

Art. 40 - Strumenti musicali

1) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto

1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2) La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi. Gli impianti esistenti che non rispondono alle caratteristiche del presente comma devono essere regolarizzati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 2)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

c. 1) Codice della strada

Articolo 42 - Apparecchi sonori a bordo di veicoli

1) Fermo restando quanto stabilito dal codice della strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile all'esterno dei veicoli stessi.

2) Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 1) 2)	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

Articolo 43 - Schiamazzi

Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietate le grida, gli schiamazzi, i canti *molesti*, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

Articolo 44 - Campane

Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica, salvo i casi legittimati da consuetudine.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 44	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro 100,00

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 45 - Tutela degli animali domestici

- 1) In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2) È vietato abbandonare animali domestici o tenuti in cattività.
- 3) È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- 4) È vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale con esclusione di quanto previsto dall'art. 56 (derattizzazione) del presente regolamento.
- 5) L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
- 6) Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 3)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

c. 1) 2) 4) 5) 6) normativa specifica

Art. 46 - Protezione della fauna selvatica

- 1) È vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, su tutto il territorio comunale.
- 2) È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
- 3) Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 3)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

c. 1) 2) normativa specifica

Art. 47 - Animali molesti

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini gli animali dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 47	Euro 50,00	Euro 500,00	Euro100,00

Art. 48 – Mantenimento e conduzione dei cani

- 1) In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
- 2) Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 3) Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
- 4) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno con un cartello "ATTENTI AL CANE" ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5), ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 5) La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
- 6) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- 7) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 8) E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
c. 2) 3) 4) 6) 7) 8)	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

c. 1) e 5)

Legge regionale n. 34/93

Art. 49 - Accalappiamento cani vaganti e/o randagi e loro custodia

- 1) I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti all'Ufficio di Polizia Municipale che attiverà il Servizio di accalappiamento cani. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile-sanitario. Dopodiché potranno essere dati in

affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti al canile – rifugio, pubblico o privato convenzionato.

2) Alle persone, se non diversamente autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

3) Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario l'Ufficio di Polizia Municipale richiederà la collaborazione del presidio Multizonale di polizia veterinaria della ASL per la cattura dell'animale.

4) I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione.

5) Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Art. 50 - Cani da pastore

1) I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.

2) Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio .

3) Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità. (ad es. Protezione Civile).

Art. 51 - Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Art. 52 - Randagismo felino

1) È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà: Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti ed in seguito riammessi al loro gruppo.

2) I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.

3) Il Comune può affidare ad Enti, Associazioni protezionistiche no-profit e singoli privati autorizzati dalla Polizia Municipale la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali Associazioni la consulenza di un veterinario convenzionato per gli interventi zoiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza, nonché la corretta esecuzione delle procedure di sterilizzazione.

4) I cittadini devono notificare alla Polizia Municipale la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell'ASL e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.

5) È prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzioni di immobili od opere pubbliche.

6) Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio.

7) I gatti, curati e sterilizzati, saranno reintrodotti sul loro territorio.

Art. 53 - Colombi in paese

Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del servizio Veterinario Pubblico alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

Art. 54 - Derattizzazione

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio della Polizia Municipale sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione.

Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 54	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

Art. 55 - Soppressione degli animali da affezione

La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita esclusivamente da un veterinario con metodi eutanasici.

Art. 56 - Volontariato

Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari che possono essere segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit e autorizzati dal Sindaco.

Tali ausiliari, coordinati dall'Ufficio della Polizia Municipale, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 57 - Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 58 - Amministrazione degli stabili

Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

Sanzioni	Minima	Massima	Ridotta
Art. 58	Euro 25,00	Euro 500,00	Euro 50,00

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 – Abrogazioni

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 80 comma 6 dello Statuto Comunale.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di polizia Urbana e Rurale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Podestà in data 1.mo luglio 1931 e le sue successive modificazioni ed il regolamento di Polizia rurale approvato con deliberazione del podestà in data 3 novembre 1931 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 60 - Norma di salvaguardia.

Qualora disposizioni di legge mutassero le seguenti disposizioni anche per quanto riguarda le sanzioni si intende automaticamente applicata la nuova normativa.